



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Il Difensore Civico

Prot. _____
Venezia-Mestre, - 7 FEB. 2011
referente dell'istruttoria: Avv. Simonetta Vascellari
tel. 041.23834210

Allegati

Via fax

**Spett.le Direzione regionale
Ragioneria e Tributi**
Santa Croce, 1187
31025 Venezia (VE)
Fax 041.2791229

E, p.c.

Al Sig.

32044 Pieve di Cadore (BL)

OGGETTO: Istanza n. 420/2010. – Auto storiche (da 20 a 29 anni) – Tassa automobilistica agevolazioni veicoli storici – Interpretazione art. 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 - Parere.

Intervento del difensore Civico regionale ex artt. 7 e ss. della L. R. 6 giugno 1988, n. 28.

Con riferimento all'esposto, allegato in copia alla presente con la relativa documentazione, la scrivente Autorità Garante espone il seguente parere in merito alla questione sollevata sull'applicabilità o meno al caso di specie della tassa in oggetto sulla base di autocertificazione presentata dall'esponente.

Via Brenta Vecchia n. 8 – 30175 VENEZIA-MESTRE – tel. 0412383400-01 – fax 0415042372

NUMERO VERDE 800-294000

E_MAIL : difciv@consiglio.regione.veneto.it

www.difensorecivico.veneto.it

1

Si premette, innanzitutto, che risultano comunque impregiudicate le ragioni addotte dalla Direzione Regionale Ragioneria e Tributi nella nota interpretativa con prot. n. 549143/C.120.22.3 del 20.10.2010, considerato che l'aderenza ad orientamenti non univoci dei giudici tributari preserva l'Amministrazione dall'adozione di provvedimenti illegittimi (in attesa della pronuncia delle S.S.U.U. della Corte di Cassazione volta a dare interpretazione definitiva alla normativa di riferimento in caso di giurisprudenza difforme, quale si prospetta essere anche quella del caso in esame).

Ciò posto, si consideri che a parere della scrivente Autorità la "determinazione", cui si riferisce il legislatore statale nel disporre espressamente che l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche è estesa agli *"autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico"* indicati al comma 2, dell'art. 63 della citata legge n. 342/2000, per i quali il termine è ridotto a venti anni (quindi, riferito ai veicoli dai venti ai trent'anni dalla loro costruzione, come nel caso in esame), i quali ai sensi e per gli effetti del successivo comma 3 dello stesso articolo *"..sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI e... Tale determinazione è aggiornata annualmente"*, sembra essere un provvedimento di tipo generale e non particolare.

La natura della generalità della determinazione in questione si evince dall'obbligo di aggiornamento annuale che, non richiedendo specifici e particolari oneri, come ad esempio potrebbero essere quelli di esibizione e revisione da parte dei contribuenti, non può riferirsi alle singole posizioni e perciò atteggiarsi, a seconda del caso di specie prospettato, ad atto rispettivamente confermativo o reiettivo del beneficio.

Quindi, per effetto di tale interpretazione, il rimando *per relationem* all'autocertificazione dovrebbe essere sufficiente al riconoscimento dell'esenzione prospettata dalla normativa in questione, laddove dalla stessa autocertificazione emergesse la sussistenza dei requisiti previsti dalla determinazione dell'ASI (aggiornata annualmente), come previsto *ex lege*.

Infatti, costituendo la materia dell'autocertificazione una disciplina generale e di principio, ascritta alla semplificazione amministrativa quale parametro del canone di buona amministrazione prescritto ai sensi dell'art. 97 della Costituzione, si ritiene ragionevole considerare, sotto il profilo logico-giuridico, che la corrispondente

esclusione dovrebbe trovare per il caso di specie prescrizioni più puntuali e pervasive.

Peraltro, difficilmente la P.A. potrebbe sottrarsi all'eventuale richiamo delle implicazioni di cui all'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e sm.i., concernente l'obbligo per l'amministrazione stessa di adozione di misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni.

Si rammenta, infatti, che il comma 3 del sopracitato art. 18 dispone espressamente che *“Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare”*.

La tesi prospettata dalla scrivente circa il riconoscimento della natura di provvedimento generale della determinazione dell'ASI (*“annuali determinazioni generali dell'ASI, determinazioni a carattere dichiarativo quindi non costituenti prova legale assoluta”*), nonché il riconoscimento del fatto che *“è sufficiente l'autocertificazione del proprietario”* sulla sussistenza dei requisiti prescritti per l'agevolazione fiscale, non essendo in possesso della certificazione ASI (anche perché non iscritto), sembra trovare puntuale conferma nel recente dispositivo della Commissione Tributaria regionale di Perugia espresso nella sent. n. 43/2/10, decisa il 12.03.2010 (cfr. sul punto anche CTP di Bologna nella sent. n. 207/12/08 pronunciata il 9.07.2008, nonché altre eloquenti sentenze pronunciate da diverse CTP, già citate dallo stesso esponente nell'allegata nota del 14.01.2011 spedita alla Segreteria dello scrivente Ufficio).

Peraltro, nella suindicata sent. n. 43/2/2010 si legge espressamente, nella parte motivazionale conclusiva, che se da un lato è sufficiente l'autocertificazione del proprietario nei termini anzidetti, d'altra parte è *“fatta salva la possibilità per la Regione (comunque non dell'ASI priva di tale potere ispettivo) di riscontrare le dichiarazioni rese, elevando, ove necessario, le doverose contestazioni”*.


Concludendo, pur ribadendo come già in premessa che l'orientamento adottato dall'intestata Direzione regionale non può appalesarsi come illegittimo in quanto adeguatamente motivato in ragione dell'adesione a diversa soluzione interpretativa

riconosciuta da una parte della giurisprudenza tributaria, la scrivente Autorità Garante resta dell'avviso che sia maggiormente condivisibile, anche sotto il profilo del rispetto del principio di semplificazione dell'azione amministrativa che trova indubbia applicazione in concreto nell'istituto dell'autocertificazione, l'interpretazione della normativa in oggetto prospettata nel presente parere, rispondente comunque anch'essa a logiche di diritto suggellate anch'esse da altrettanta, se non prevalente, giurisprudenza tributaria.

La scrivente resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti del caso.

Con osservanza.

IL DIFENSORE CIVICO
Dr. Roberto Pellegrini



***NB:** Si fa seguito che la richiesta di intervento alla Difesa civica regionale non interrompe eventuali termini per presentare ricorso alle competenti Autorità amministrative e giurisdizionali*

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, si informa che i dati personali acquisiti saranno raccolti presso l'Ufficio del Difensore civico regionale e potranno essere comunicati unicamente ad altre Amministrazioni pubbliche per l'espletamento delle finalità istituzionali individuate con legge. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 al quale si rinvia.

ISTANZE VASCELLARI

intervento ex artt. 7 e ss. della L.R. n. 28/1988

Via Brenta Vecchia n. 8 – 30175 VENEZIA-MESTRE – tel. 0412383400-01 – fax 0415042372

NUMERO VERDE 800-294000

E_MAIL: difciv@consiglio.regione.veneto.it

www.difensorecivico.veneto.it